SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 673 e 531-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Intervento straordinario a favore della pesca marittima (n. 673)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980

con annesso testo del disegno di legge

Norme per l'integrazione sul prezzo del gasolio per i pescatori e risparmio energetico (n. 531)

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, ANGELIN, BACICCHI, BENASSI, BENEDETTI, BOLLINI, CALICE, CANETTI, DE SABBATA, FELICETTI, FERRUCCI, GHERBEZ Gabriella, GIOVANNETTI, LA PORTA, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, MODICA, MOLA, MONTALBANO, OTTAVIANI, ROMEO, SALVUCCI, TALASSI GIORGI Renata, TROPEANO e POLLASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 673

Comunicato alla Presidenza il 30 gennaio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 gennaio 1980

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminate le proposte tendenti a stabilire in lire 25 miliardi l'onere previsto, per quanto di competenza esprime all'unanimità parere favorevole, ferma restando l'indicazione della copertura nell'utilizzazione dell'accantonamento: « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione », iscritto nel Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) dello stato di previsione del Tesoro per il 1980.

Il rappresentante del Tesoro ha dichiarato di rimettersi ai deliberati della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE N. 673

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

Per le navi adibite alla pesca oceanica il contributo è corrisposto a condizione che il prodotto della pesca sia sbarcato e commercializzato in Italia nei limiti consentiti dagli impegni assunti nei confronti degli Stati nelle cui acque la pesca viene esercitata.

I criteri per l'erogazione del contributo di cui al primo comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

Il contributo non è cumulabile con quelli aventi analoghi effetti, erogati da Enti pubblici diversi dallo Stato.

Art. 2.

Ai fini di ridurre il consumo di combustibile e contribuire al risparmio delle risorse energetiche nazionali, nonchè di consentire un adeguato riposo ai pescatori, l'attività di pesca professionale nel Mediterraneo è sospesa nei giorni di sabato e domenica. Qualora la campagna di pesca abbia una durata superiore a cinque giorni, la sospensione dell'attività di pesca sarà effettuata infrasettimanalmente e comunque per complessivi otto giorni al mese.

DISEGNO DI LEGGE N. 673

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

Soppresso.

I criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima. L'erogazione del contributo deve comunque avere cadenza trimestrale.

Identico.

Art. 2.

Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'articolo 1 è erogato alle unità che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attività di pesca.

(Segue: *Testo del Governo*)

Restano tuttavia fermi gli accordi locali stipulati tra le categorie interessate, a condizione che le giornate di sospensione dell'attività di pesca non siano inferiori ad otto per ciascun mese.

Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà erogato con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Identico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 531

Art. 1.

È concesso, dal 1° gennaio 1980, un contributo straordinario di lire 50 per chilogrammo di gasolio ai natanti addetti alla pesca marittima professionale.

Il contributo previsto dal comma precedente non è cumulabile ad altri similari interventi ed è riservato alla pesca che si effettua entro gli stretti.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato in lire 50 per il 1980, in 40 per il 1981, 30 per il 1982, 20 per il 1983.

Art. 3.

La domanda per ottenere il contributo di cui all'articolo 1 va indirizzata alla capitaneria di porto o ai suoi uffici dipendenti, unitamente a:

1) copia del permesso di pesca regolarmente convalidata dagli uffici marittimi;

2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi, previsto dal decreto interministeriale 23 ottobre 1940;

3) copia delle fatture di acquisto del gasolio vistate dall'Ufficio doganale;

4) dichiarazione dell'Ufficio doganale attestante il quantitativo di gasolio consumato.

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 1 va erogato alle sole unità che non superano i 15 giorni di pesca mensili.

Art. 5.

Le limitazioni nella erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, riferentesi al necessario riposo biologico del mare e al risparmio energetico, non valgono per le pesche speciali.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene valutato in lire 25 miliardi per il 1980, 20 miliardi per il 1981, 15 miliardi per il 1982 e 10 miliardi per il 1983.

Per l'anno finanziario 1980 all'onere di lire 25 miliardi si provvede mediante riduzione corrispondente del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: censimenti ISTAT generali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.